

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 295/A

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - MAIELI - SCHIRRU - LANCIONI - FANCELLO - SATTA Giovanni - USAI - MARRAS -
GALLUS - GIAGONI

il 15 novembre 2021

Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La mandorlicoltura ha costituito per secoli una componente fondamentale dell'economia agricola nazionale e, anche in Sardegna, ha sempre rappresentato un'importante fonte di reddito per il mondo agro-pastorale. A partire dagli anni sessanta in Italia si è però avviata una progressiva decadenza della coltivazione del mandorlo, con percentuali di abbandono ancora più marcate nella nostra Regione.

Inoltre in Sardegna il maggiore decremento delle superfici a mandorlo è stato determinato soprattutto dalle ridotte dimensioni delle aziende, dalla scarsa o assente meccanizzazione, dalla concorrenza di altre colture considerate più remunerative e dalla mancanza di moderne tecniche di coltivazione.

Per contro, la mandorlicoltura "industriale" californiana ha avuto una rilevante espansione con una posizione di quasi monopolio del mercato, nonostante qualità organolettiche tendenzialmente inferiori e processi produttivi non ecosostenibili.

Risulta pertanto necessario riconsiderare il ruolo che il mandorlo può svolgere nella nostra Regione, tenuto conto che in questi anni si sta assistendo ad un crescente interesse alla coltivazione del mandorlo. La valorizzazione della biodiversità sarda può rappresentare la chiave per un effettivo rilancio della mandorlicoltura sarda; il mandorlo, inoltre, oltre alla sua naturale resistenza alla siccità è una delle piante arboree più indicate a fronteggiare il cambiamento climatico.

I mandorleti sardi producono frutti unici per gusto e caratteristiche organolettiche che da sempre hanno dato carattere e unicità alle nostre tradizionali produzioni dolciarie.

La presente proposta di legge vuole restituire pertanto valore al mandorlo sardo prevedendo il ripristino e il miglioramento delle vecchie coltivazioni e la diffusione della coltura in nuove aree ad essa vocate, con l'obiettivo di ottenere una produzione capace di soddisfare le esigenze del mercato interno, in particolare del settore dolciario legato alle tradizioni locali, e di incrementare le esportazioni delle mandorle sarde e dei prodotti con esse realizzati.

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai Consiglieri

MAIELI, Presidente - SATTA Gian Franco, Vice Presidente - CORRIAS, Segretario - CERA - DE GIORGI - FANCELLO - MANCA Annalisa - ORRÙ - PIRAS

Relazione

On.le MULA

pervenuta il 21 aprile 2023

La proposta di legge n. 295 si propone di incoraggiare e rilanciare la coltivazione del mandorlo in Sardegna, con specifico riferimento alle varietà di mandorlo autoctono regionali.

La mandorlicoltura in Sardegna ha sempre rappresentato un'importante fonte di reddito per il mondo agro-pastorale. A partire dagli anni sessanta si è però avviata una progressiva decadenza della coltivazione del mandorlo in tutta Italia, con percentuali di abbandono ancora più marcate nella nostra Regione.

In Sardegna il decremento delle superfici coltivate con le varietà di mandorlo autoctono è stato determinato anche dalle ridotte dimensioni delle aziende, dalla scarsa o assente meccanizzazione, dalla concorrenza di altre colture considerate più remunerative e dalla mancanza di moderne tecniche di coltivazione.

Per contro, negli ultimi anni ha preso piede in Italia la coltivazione industriale del "Mandorlo californiano", con una posizione di quasi monopolio del mercato, nonostante qualità organolettiche tendenzialmente inferiori e processi produttivi non ecosostenibili.

Risulta pertanto necessario riconsiderare il ruolo che il mandorlo può svolgere nella nostra Regione, con specifico riferimento alle varietà di mandorlo autoctono regionali. Infatti, la valorizzazione della biodiversità sarda può rappresentare la chiave per un effettivo rilancio della mandorlicoltura sarda; il mandorlo, inoltre, oltre alla sua naturale resistenza alla siccità è una delle piante arboree più indicate a fronteggiare il cambiamento climatico.

Le varietà di mandorlo autoctono regionali producono frutti unici per gusto e caratteristiche organolettiche che da sempre hanno dato carattere e unicità alle nostre tradizionali produzioni dolciarie.

La presente proposta di legge vuole restituire pertanto valore a tali tipologie di colture prevedendo il ripristino e il miglioramento delle vecchie coltivazioni e la diffusione della coltura in nuove aree ad essa vocate, con l'obiettivo di ottenere una produzione capace di soddisfare le esigenze del mercato interno, in particolare del settore dolciario legato alle tradizioni locali, e di incrementare le esportazioni delle mandorle sarde e dei prodotti con esse realizzati.

La Commissione ha avviato l'esame della proposta di legge nella seduta del 2 marzo 2022, con l'illustrazione e l'avvio della discussione generale.

Nelle sedute del 15 marzo 2022 e del 7 aprile 2022 la Commissione ha proceduto all'audizione del direttore generale dell'Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, dei rappresentanti delle organizzazioni agricole di categoria del Commissario straordinario dell'Agenzia Laore e di un dirigente dell'Agenzia Agris che hanno illustrato le loro osservazioni.

In data 10 novembre 2022 il primo firmatario della proposta di legge ha presentato all'attenzione della Commissione una specifica relazione tecnico-finanziaria di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge, redatta con l'ausilio dei tecnici dell'Agenzia regionale Laore, sulla cui base la Commissione, nella seduta del 22 novembre 2022, ha potuto integrare la norma finanziaria e procedere all'approvazione a maggioranza dei singoli articoli. Nella medesima seduta la Commissione ha sospeso l'approvazione finale della proposta di legge per l'acquisizione del parere sulla parte finanziaria di competenza della Terza Commissione, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del Regolamento interno.

La Terza Commissione, nella seduta del 21 dicembre 2022, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento.

Nella seduta del 10 gennaio 2023 la Commissione, preso atto del parere della Terza Commissione, ha proceduto all'unanimità all'approvazione finale della proposta di legge.

La Terza Commissione, nella seduta del 21 dicembre 2022, ha espresso all'unanimità parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

Relazione tecnica - finanziaria di quantificazione degli oneri finanziari derivanti dalla proposta di legge regionale n. 295 "Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo"

La mandorlicoltura rappresenta per la Regione un'importante coltura che ha caratterizzato per secoli gli aspetti economici, paesaggistici, culturali, tradizionali e sociali. Purtroppo negli ultimi decenni, a causa dello spopolamento rurale e della concorrenza legata alla globalizzazione, le coltivazioni hanno subito un imponente abbandono causando rischi di erosione genetica, con conseguente perdita di importanti biodiversità.

La presente relazione dà conto dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

Considerata la situazione di abbandono della mandorlicoltura regionale, si rende necessario realizzare nel corso degli anni 2023-2024 un primo progetto pilota, di carattere sperimentale, da effettuarsi attraverso la promozione e la contribuzione alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), che al termine del biennio fornirà dati oggettivi per la realizzazione di un progetto complessivo di rilancio della coltura del mandorlo sull'intero territorio regionale. In particolare, darà indicazioni sulla trasferibilità dei risultati e sulla sostenibilità economica e possibile implementazione degli altri interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettere, c), d), e), e f).

L'obiettivo è quello di creare nei primi due anni di intervento, anche con supporto finanziario, i presupposti per sviluppare appieno le potenzialità del settore; pertanto si propone di sostenere nel biennio le seguenti attività:

- a) realizzazione di opere relative al recupero e miglioramento dei mandorleti ancora parzialmente efficienti (articolo 3, comma 1, lettera a));
- b) espansione della coltura del mandorlo nell'ambito delle aree vocate anche in sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adeguate alle condizioni ambientali e climatiche (articolo 3, comma 1, lettera b)).

La quantificazione degli oneri, effettuata con la collaborazione del Servizio Sviluppo rurale dell'Agenzia regionale Laore, tiene conto del fatto che il programma di sviluppo, da realizzarsi in più annualità, necessita di un intervento preliminare, individuato in un biennio, nel corso del quale le risorse finanziarie vengano concentrate nella realizzazione delle opere di recupero e nell'espansione della coltura del mandorlo (art. 3, comma 1, lett. a) e b) della proposta di legge regionale). L'obiettivo è quello di creare i presupposti produttivi in almeno 90 ha di superficie all'anno, per complessivi 180 ha. La stima è stata effettuata sulla base dei dati di mercato attuali relativi alle attività da svolgere: realizzazione di nuovi impianti o ripristino e infittimento di impianti esistenti non razionali.

Stima spese investimento nuovo impianto mandorleto

Ipotizzando la realizzazione di un mandorleto razionale composto da circa 400 piante ad ettaro si stimano i seguenti costi:

Voce	Spesa ad Ha
Lavorazione del terreno (scasso, concimazione, aratura, erpicatura)	€ 1.300,00
Costo Piantine (n. 400 x 8€ a pianta)	€ 3.200,00
Messa a dimora piantine	€ 1.300,00
Tutori (n. 400)	€ 300,00
Totale impianto	€ 6.100,00
Impianto per irrigazione di soccorso (a corpo)	€ 4.000,00
Totale impianto comprensivo di impianto irrigazione di soccorso	€ 10.100,00
Spese progettazione e DL	€ 1.000,00
TOTALE	€ 11.100,00

Ripristino di mandorleto esistente non razionale

Si ipotizza un mandorleto esistente non razionale composto da circa 50 piante ad ettaro. L'obiettivo da raggiungere è quello di 150 piante ad ettaro, che consente una razionalizzazione della coltura mantenendo nel contempo le piante già esistenti e evitando di modificare in modo impattante il paesaggio agrario esistente.

I mandorli esistenti hanno bisogno di una sbrancatura per eliminare rami secchi e malformati e di una potatura che li riporti ad una razionale disposizione dei rami.

Riassumendo, mediamente per ettaro sono necessari :

Voce	Spesa ad Ha
Potatura di riforma per le 50 piante esistenti sulle quali effettuare le operazioni di sbrancatura, potatura, innesto, concimazione: 80€/pianta	€ 4.000,00
Acquisto piantina e tutore, scavi, concimazione e messa a dimora di 100 nuove piante/ha: 21€/pianta	€ 2.100,00
Totale impianto	€ 6.100,00
Impianto per irrigazione di soccorso (a corpo)	€ 4.000,00
Totale impianto comprensivo di impianto irrigazione di soccorso	€ 10.100,00
Spese progettazione e DL	€ 1.000,00
TOTALE	€ 11.100,00

I dati economici

Obiettivo ulteriore della presente proposta di legge è quello di salvaguardare la biodiversità e creare reti, anche istituzionali, che incoraggino la realizzazione di progetti di educazione ambientale,

educazione alimentare, culturale e di valorizzazione della filiera con particolare riferimento ai dolci tipici.

A tale proposito l'articolo 4 della proposta di legge si pone la finalità di promuovere la costituzione, nel primo biennio, di n. 8 Comunità di tutela della biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2014 denominandole "Città del mandorlo", di cui 4 per il 2023 e 4 per il 2024, al fine di sostenere le produzioni mandorlicole tradizionali e di collegare le produzioni primarie con i dolci e le preparazioni tradizionali.

A sostegno di tale attività è necessario prevedere un contributo per le costituenti "Città del mandorlo", in ausilio delle attività progettuali, tra le quali: attività di ricerca e collegamento tra i piatti tipici e/o i dolci e le coltivazioni di mandorlo, attività di comunicazione e informazione rivolte alle istituzioni scolastiche e ai cittadini, realizzazione di pubblicazioni cartacee o elettroniche, cartellonistica, documentazione fotografica, siti Internet, blog, partecipazione a mostre e/o fiere, organizzazione di giornate dimostrative, attività relative all'acquisizione degli atti formali necessari per strutturare la Comunità.

Si ipotizza un contributo pari a euro 50.0000 per ciascuna Comunità di tutela attivata.

Previsione di spesa annuale per il biennio 2023-2024:

Voce	Importo	note
Nuovi impianti e ripristino impianti non razionali (articolo 3)	€ 1.000.000,00	Per 90 ha
Contributo per Comunità di tutela / Città del mandorlo (articolo 4)	€ 200.000,00	Per 4 Comunità di tutela
Spesa totale annuale	€ 1.200.000,00	

Previsione di spesa biennale euro 2.400.000 (euro 1.200.000 per 2).

Promozione dei regimi di qualità

Con specifico riferimento alla disposizione di cui all'articolo 7 bis "Promozione dei regimi di qualità" con cui si è proposto di sostituire integralmente il pregresso articolo 2 "Marchio di qualità", si rileva che la medesima costituisce una norma di carattere esclusivamente programmatico e di indirizzo, non comportante, come tale, alcun diretto effetto finanziario, riguardante un'attività già svolta dall'Agenzia regionale Laore attraverso il Servizio programmazione, controlli e valorizzazioni dei marchi, a cui compete, testualmente, "la divulgazione e promozione della partecipazione ai sistemi di qualità nei territori".

Si tratta, quindi, di una norma con cui si mira esclusivamente a individuare un settore agricolo a cui dare attenzione nell'ambito delle attività di istituto dell'Agenzia.

Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020, come prorogato al 2022, sulla misura 3 "Regime di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" - Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" sussiste, per il 2022, una disponibilità finanziaria di euro 380.000 che ha permesso l'indizione, con la determinazione dirigenziale n. 0013328 del 28 giugno 2022, di un apposito bando, con scadenza 15 dicembre 2022, finalizzato alla concessione di appositi sostegni diretti ad incentivare la nuova adesione di agricoltori ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nel cui ambito potranno trovare accoglimento, per il 2022, anche le eventuali richie-

ste di sostegno all'adesione dei regimi di qualità riconosciuti dall'Unione europea in relazione alle varietà di mandorlo autoctone iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobiodiversità.

Pertanto, la disposizione di cui trattasi è una mera norma di indirizzo a cui si potrà dare attuazione:

- nell'ambito dell'attività ordinaria dell'Agenzia Laore, con le risorse strumentali già in dotazione all'Agenzia;
- per il 2022 con le risorse del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Misura 3 - Sottomisura 3.1;
- a partire dal 2023, con le prevedibili nuove risorse, attualmente non quantificabili, in fase di programmazione nell'ambito della PAC 2023-2027;
- trattandosi di spesa non obbligatoria, con le eventuali risorse discrezionalmente stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

In conclusione è da ritenersi che allo stato attuale dall'articolo 7 bis "Promozione dei regimi di qualità" non derivi alcun onere nuovo o aggiuntivo a carico della finanza pubblica regionale.

On. Franco Mula

TESTO DEL PROPONENTE**TESTO DELLA COMMISSIONE**

Art. 1

Art. 1

Finalità

Finalità

1. La Regione, nel rispetto del diritto nazionale ed europeo e nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di agricoltura di cui all'articolo 3, lettera d), dello Statuto speciale per la Sardegna, promuove il rilancio della coltura del mandorlo.

(identico)

2. La Regione riconosce e tutela la biodiversità e la specifica valenza economica e ambientale delle varietà di mandorlo tradizionalmente presenti nel territorio regionale.

3. La Regione, inoltre, riconosce e tutela il patrimonio dolciario della tradizione sarda a base di mandorla.

Art. 2

Art. 2

Marchio di qualità

Marchio di qualità

1. La Regione promuove un apposito marchio per incentivare le azioni dirette alla coltivazione delle varietà di mandorlo "tradizionali" presenti in Sardegna.

(soppresso)

Art. 3

Art. 3

Obiettivi

Obiettivi

1. Al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, la Regione favorisce il recupero dei mandorleti preesistenti e l'estensione della coltura nelle aree naturalmente vocate.

2. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile della produzione e gestione della coltura del mandorlo e favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

1. Con specifico riferimento alle varietà di mandorlo autoctone iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio collettivo, distretti), la Regione favorisce il recupero dei mandorleti preesistenti e l'estensione della coltura nelle aree naturalmente vocate.

2. La Regione incentiva lo sviluppo sostenibile della produzione e gestione della col-

3. La Regione promuove strategie informative sulle proprietà nutrizionali del mandorlo e sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono e che sono realizzati nel rispetto delle tradizioni e delle peculiari qualità naturali del prodotto.

Art. 4

Interventi

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3 e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna sono previsti i seguenti interventi in un'ottica ecosostenibile:

- a) le opere relative al recupero e miglioramento dei mandorleti ancora parzialmente efficienti;
- b) l'espansione della coltura nell'ambito delle aree vocate anche in sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adeguate alle condizioni ambientali e climatiche;
- c) la realizzazione di fabbricati rurali per assolvere le funzioni utili per lo svolgimento dell'attività, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- d) le opere aziendali ed infrastrutturali di piccole e medie entità, integrative e complementari agli altri interventi per migliorare i sistemi di produzione e la ripresa della coltura;
- e) il miglioramento, adeguamento o completamento delle dotazioni aziendali: attrezzature funzionali all'esercizio della mandorlicoltura per la coltivazione e difesa delle colture, la raccolta, lo stoccaggio ed il primo condizionamento del prodotto in azienda e per il controllo dei processi produttivi, impianti, macchinari e servizi innovativi per la trasformazione e commercializzazione del prodotto per la produzione di dolci tipici a base di mandorle sarde;
- f) i programmi per la valorizzazione della produzione di dolci tipici sardi a base di mandorle sarde.

tura del mandorlo e favorisce i processi volti alla creazione di filiere produttive complete e all'implementazione di reti tra i soggetti in grado di erogare servizi di supporto al settore.

3. La Regione può promuovere strategie informative sulle proprietà nutrizionali del mandorlo e sui prodotti finiti e semilavorati che lo contengono e che sono realizzati nel rispetto delle tradizioni e delle peculiari qualità naturali del prodotto.

Art. 4

Interventi

1. Per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, comma 1, e la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico della Sardegna è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per la realizzazione dei seguenti interventi (missione 16 - programma 01 - titolo 2):

- a) opere relative al recupero e miglioramento dei mandorleti ancora parzialmente efficienti aventi un'estensione minima di 5.000 metri quadri;
- b) espansione della coltura del mandorlo nell'ambito delle aree vocate anche in sostituzione di altre specie agricole o arboree meno adeguate alle condizioni ambientali e climatiche relativamente a aree aventi un'estensione minima di 5.000 metri quadri.

2. All'esito dell'attività di sperimentazione di cui al comma 1, la Regione valuta la concessione di contributi per i seguenti interventi:

- a) realizzazione di fabbricati rurali per assolvere le funzioni utili per lo svolgimento dell'attività, nei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- b) opere aziendali ed infrastrutturali di piccole e medie entità, integrative e complementari agli altri interventi per migliorare i sistemi di produzione e la ripresa della coltura;
- c) miglioramento, adeguamento o completamento delle dotazioni aziendali attraverso l'acquisto di attrezzature funzionali all'esercizio della mandorlicoltura, alla coltivazione e difesa delle colture, alla raccolta, allo

stoccaggio ed al primo condizionamento del prodotto in azienda e al controllo dei processi produttivi, di impianti, macchinari e servizi innovativi per la trasformazione e commercializzazione del prodotto per la produzione di dolci tipici a base di mandorle autoctone;

- d) programmi per la valorizzazione della produzione di dolci tipici sardi a base di mandorle autoctone.

Art. 4 bis

Città del mandorlo

1. Al fine di sostenere le produzioni mandorlicole tradizionali relative alle varietà iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobiodiversità anche attraverso l'istituzione di apposite Comunità di tutela della biodiversità agraria, della cultura, qualità e sicurezza alimentare di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2014, denominate "Città del mandorlo", è autorizzata, in via sperimentale, la spesa di euro 200.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (missione 16 - programma 01 - titolo 1).

Art. 5

Beneficiari

1. I beneficiari degli interventi di cui all'articolo 4 sono:

- a) imprese agricole, singole e associate;
- b) associazioni di produttori agricoli costituite a norma di legge;
- c) reti di impresa, partenariati costituiti da imprese agricole, enti di ricerca, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei prodotti derivati.

Art. 5

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 i seguenti soggetti, aventi la propria sede operativa in Sardegna:

- a) gli imprenditori agricoli, singoli e associati, di cui all'articolo 2135 del codice civile;
- b) le associazioni di imprenditori agricoli costituite a norma di legge;
- c) le reti di impresa, i partenariati costituiti da imprese agricole, enti di ricerca, imprese di trasformazione ed altri soggetti che hanno tra i propri scopi la lavorazione, commercializzazione e promozione del mandorlo e dei prodotti derivati.

2. Possono beneficiare dei contributi di cui all'articolo 4 bis gli enti locali singoli o associati.

Art. 6

Contributi

1. La Giunta regionale, entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore, stabilisce i criteri e le modalità di concessione dei contributi della presente legge.

Art. 7

Integrazione dei benefici, divieto di cumulo, credito di esercizio

1. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche ad integrazione di incentivi concessi per la medesima finalità dalla Unione europea, dallo Stato o da altri enti pubblici.

2. In tali casi, la misura del contributo regionale è determinata in conformità con le normative nazionali o europee relative alla materia.

3. Non è consentito il cumulo dei contributi regionali con altre provvidenze erogate per i medesimi scopi che comporti il superamento dei massimali di aiuto consentito dalla regolamentazione europea, dalle leggi nazionali o dalla presente legge.

Art. 6

Modalità di erogazione dei contributi

1. I criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 4 e all'articolo 4 bis sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è sottoposta al parere della Commissione consiliare competente per materia la quale si esprime entro il termine di quindici giorni, decorso il quale il parere si intende acquisito.

3. I contributi di cui all'articolo 4 sono concessi nel rispetto della normativa nazionale e europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 7

Integrazione dei benefici, divieto di cumulo, credito di esercizio

(identico)

Art. 7 bis

Promozione regimi di qualità

1. La Regione, anche tramite le Agenzie regionali operanti in campo agricolo, può promuovere e sostenere l'adesione ai "regimi di qualità" di cui al regolamento (CE) 21 novembre 2012, n. 1151/2012 e dei marchi collettivi dell'Unione europea previsti dall'articolo 74 del regolamento (CE) n. 2017/1001/UE del Parlamento europeo del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea in relazione alle varietà di mandorlo autoctone iscritte nel Repertorio regionale dell'agrobiodiversità di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2014.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sono determinati in euro 500.000 per l'anno 2021 e in euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sulle risorse stanziare nel conto missione 16 - programma 01 - titolo 2.

Art. 8

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati in complessivi euro 1.200.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si fa fronte mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 03 - titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2022-2024.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2022-2024 sono introdotte le seguenti variazioni:

in aumento

missione 16 - programma 01 - titolo 2

2023	euro	1.000.000
2024	euro	1.000.000

missione 16 - programma 01 - titolo 1

2023	euro	200.000
2024	euro	200.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 (Fondo

per nuovi oneri legislativi)

2023	euro	1.200.000
2024	euro	1.200.000

3. A decorrere dall'anno 2025, all'esito dell'attività di sperimentazione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 4 bis, all'autorizzazione di spesa prevista al commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui alla presente legge nei limiti delle risorse stanziare annualmente per tali finalità con legge di bilancio in conto della missione 16 - programma 01 - titoli 1 e 2.

4. Al finanziamento della presente legge possono contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).

Art. 9

Entrata in vigore

(identico)